

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

DELIBERAZIONE N. 110 del 02.03.2026

Oggetto: Richieste di ammissione alla massa passiva della liquidazione - proposte transattive - accettazioni - liquidazioni e pagamenti ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 -

L'anno duemilaventisei il giorno 2 del mese di marzo alle ore 19,00 in video conferenza si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, in esecuzione del verbale di deliberazione n. 7 del 7 dicembre 2023 ad oggetto "Disposizioni per il funzionamento delle riunioni della Commissione straordinaria di liquidazione in modalità a distanza con collegamento telematico", è stato convocato in modalità meeting online all'indirizzo <https://guglielmolancasteri.my.webex.com/guglielmolancasteri.my-it/j.php?MTID=mac46ea41caeed19cf117539cf035acbd> in sistema chiuso, l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini	X (a distanza)	
Dott. Francesco Pisani	X (a distanza)	
Dott. Guglielmo Lancasteri	X (a distanza)	

Partecipa alla seduta l'Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante;

L'organo straordinario di liquidazione

Premesso:

- che il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- che con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL Dott. Guglielmo Lancasteri, Dott. Francesco Pisani e Dott. Nello Rapini;
- che l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;

Preso atto che:

- con propria deliberazione n. 8 del 7 dicembre 2023, lo scrivente O.S.L. ha proposto alla Giunta Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL, al fine di conseguire un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento;

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 522 del 28 dicembre 2023 l'ente ha aderito alla suddetta procedura semplificata;
- con propria delibera n. 16 del 21.05.2024 sono stati approvati i criteri di riparto per la liquidazione della massa passiva;

Richiamato:

- l'art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, e prevede che:
 - comma 3 *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine (...omissis...) propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";*
 - comma 4 *"L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";*
 - comma 7 - *"... È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessita della liquidazione dopo il pagamento dei debiti".*

Considerato che:

- questo organo straordinario ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso ai creditori di cui all'art. 254 c.2 TUEL;
- sono pervenute nei termini di legge n. 509 istanze di ammissione alla massa passiva;
- l'OSL ha inoltrato richiesta all'Ente di attestazione ai sensi dell'art. 254 c.4 del TUEL;
- questo Organo ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori, nonché le attestazioni dei Responsabili dei servizi;
- questo Organismo periodicamente ha dato avvio a proposte transattive, ai sensi del richiamato art. 258 c.3 del TUEL, in base alle disponibilità finanziarie messe a disposizione dalla Amministrazione ed alle attestazioni pervenute dai responsabili dei servizi;
- è stato approvato lo schema utile a definire transattivamente i crediti ammissibili, nel quale, fra l'altro, è stata specificata "la rinuncia ad ogni altra pretesa" da parte del creditore, in caso di accettazione;
- le proposte transattive sono state inviate sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze ai sensi dell'art. 58 c.3 TUEL;
- allo stato è pervenuta l'accettazione da parte del creditore CR0014 della proposta transattiva per l'ammontare complessivo di euro 778.551,21 (settecentosettantottomila cinquecentocinquantuno/21);
- il creditore di cui sopra, accettando l'offerta transattiva, ha dichiarato, con riferimento a quanto specificato nell'offerta stessa, di essere soddisfatto interamente, relativamente al credito vantato e di non avere null'altro a pretendere a nessun titolo



COMUNE DI CHIETI

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione e pagamento del creditore predetto, per il rispettivo importo accettato eventualmente comprensivo di oneri accessori per legge, utilizzando il fondo di cassa posto a disposizione dell'Organo straordinario di liquidazione;

con votazione unanime;

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di ammettere alla massa passiva della liquidazione il debito del creditore CR0014 così come proposto e accettato;

di liquidare l'importo di cui alla proposta sulla base dell'accettazione della proposta transattiva e della relativa dichiarazione di restare soddisfatto interamente, relativamente al credito vantato e di non avere null'altro a pretendere a nessun titolo utilizzando il fondo di cassa posto a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione per un totale di € 778.551,21 (settecentosettantotomilacinquecentocinquantuno/21);

di liquidare in favore del creditore l'importo dovuto utilizzando il Fondo di Cassa a disposizione della OSL;

di rimettere al Comune di Chieti le conseguenti somme dovute a titolo di ritenute ed imposte perché l'Ente provveda ad ottemperare al relativo versamento ai sensi della normativa vigente, utilizzando il Fondo di cassa a disposizione della OSL;

di includere le suddette somme, ai sensi dell'art. 258 c.6 TUEL, nell'apposito elenco da allegare al piano di estinzione della massa passiva;

di precisare che l'ammissione alla massa passiva è stata effettuata, coerentemente con gli orientamenti della magistratura contabile, sulla base di attestazioni ex art. 254 c.4 TUEL rilasciate dagli uffici comunali competenti e relative alle circostanze che le prestazioni (lavoro/fornitura/attività professionale/servizi) siano state effettivamente rese, che non siano già state pagate, e che i relativi crediti non risultino prescritti;

di precisare inoltre che, con riferimento ai debiti aventi i requisiti di ammissibilità alla massa passiva previsti dalla vigente normativa, si è operato secondo il criterio cronologico, tenendo conto anche della completezza delle attestazioni e/o della documentazione richieste per le posizioni via via esitate

di dare mandato all'ufficio di supporto dell'OSL all'emissione dei relativi mandati di pagamento sottoscritti dal Presidente, previa verifica propedeutica al pagamento (verifica Equitalia/regolarità contributiva)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell'art. 4. c.6, del d.P.R. 378/1993;

di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, a cura dell'Amministrazione comunale sull'Albo Pretorio informatico dell'Ente e, permanentemente, nell'apposita cartella "Delibere" della Sezione sulla home page del sito



COMUNE DI CHIETI

internet istituzionale del Comune dedicata all'attività della Commissione straordinaria di liquidazione.

Alle ore 19,15 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione con firma digitale del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini

Componente – Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente – Francesco Pisani

Segretario Generale – Avv. Celestina Labbadia



COMUNE DI CHIETI

I Settore "Affari Generali e Risorse Umane"

Segreteria Generale

C.so Marrucino n.81 – 66100 Chieti

protocollo@pec.comune.chieti.it

Certificato di pubblicazione

La sottoscritta Avv. Celestina Labbadia, in qualità di Segretario Generale del Comune di Chieti, certifica che il presente **Verbale di Deliberazione n. 110** adottato dall'Organo Straordinario di Liquidazione resterà affisso all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, dal 3 marzo 2026 al 17 marzo 2026.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 3 marzo 2026



Il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia